

## Addizionale regionale all'IRPEF

Fascia di applicazione	2022	Normative di riferimento
	aliquota	
<i>fino a 15.000,00 euro</i>	<i>nessuna maggiorazione</i>	Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.. Art. 2, L.R. 17/2016, come modificato dall'art. 2, L.R. 13/2018 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e lett b), L.R. 7/2022.
<i>oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro</i>	<b>1,60</b>	
<i>oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro</i>	<b>1,60</b>	
<i>oltre 50.000,00</i>	<b>1,60</b>	

**\*Bonus energia** - E' prevista una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito).

### Eccezioni

*Per l'anno d'imposta 2022 sono interessati al prelievo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,73% i soggetti:*

- A)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **35.000,00** euro.
- B)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a **50.000,00** euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma innalzata di **5.000,00** euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
- C)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o piu' figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a **50.000,00** euro.
- D)** ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro.